

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA, FATTA A ROMA IL 15 GENNAIO 2001 (3388)

(A.C. 3388 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3388 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.

(A.C. 3388 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 65 della Convenzione stessa.

(A.C. 3388 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA TURCHIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 2001 (3389)

(A.C. 3389 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3389 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.

(A.C. 3389 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3389 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di euro 17.850 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3389 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 3389 - sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il ripetersi di sbarchi di clandestini sulle coste italiane del basso Adriatico da imbarcazioni provenienti da porti mediterranei e in particolare turchi è una realtà di assoluto rilievo anche in relazione alle connessioni con le organizzazioni criminali sedimentate sul territorio;

la Turchia è uno dei paesi di maggiore provenienza di flussi migratori clandestini;

al Consiglio di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, i Quindici hanno programmato una consistente assistenza comunitaria diretta e indiretta per sostenere i paesi terzi nei loro sforzi per far fronte

alla migrazione legale e clandestina e alla lotta contro la tratta di esseri umani;

il Consiglio europeo del 19 novembre a Bruxelles, ha chiarito che l'approccio comunitario al fenomeno dell'immigrazione clandestina è volto a considerare il fenomeno nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione con tutti i paesi terzi interessati, cioè i paesi di transito ma soprattutto quelli di origine, e che tutti i dialoghi globali in corso o futuri con i paesi individuati dovrebbero includere temi quali rimpatrio, riammissione e documentazione, attuazione di accordi sulla gestione dei flussi migratori, politiche preventive e assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo delle capacità istituzionali;

lo stesso Consiglio, nel documento sulla cooperazione intensificata con i paesi terzi per la gestione dei flussi migratori ha definito « fondamentale » il rafforzamento della cooperazione con la Turchia in questo ambito, sia per la sua posizione geografica sia in vista del possibile avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea;

il documento europeo chiarisce inoltre come la Comunità europea si aspetti che i paesi terzi facciano fronte ai loro obblighi di riammissione, in conformità del diritto internazionale, e rispondano positivamente alle richieste in proposito della Comunità o dei suoi Stati membri;

già nel febbraio dello scorso anno in un incontro tra il Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri ad interim, Silvio Berlusconi e l'ambasciatore di Turchia, Necati Utkan, il capo del Governo ha fatto appello alla Turchia « affinché assicurino un controllo efficace delle sue frontiere e dei possibili punti di partenza del traffico di clandestini », appello cui la Turchia ha risposto impegnandosi per « una incisiva azione di controllo dei propri porti » e manifestando « l'interesse del Governo di Ankara al rafforzamento della cooperazione con l'Italia »;

l'Accordo di cooperazione con la Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope ed esseri umani, in vigore dal febbraio 2001 prevede collaborazione anche in materia di immigrazione clandestina ma non esplicitate formule di riammissione;

nel corso dell'incontro del trenta gennaio ad Ankara tra il ministro degli esteri Franco Frattini, ed il responsabile della diplomazia turca il titolare della Farnesina ha annunciato che è stato concordato con Ankara un « intenso programma di collaborazione » per combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina ed ha confermato che l'Italia ri-

tiene essenziale che vi sia un impegno unitario dell'Unione europea per la lotta al fenomeno;

impegna il Governo

a ribadire in occasione della sigla dei futuri accordi bilaterali e multilaterali con il Governo turco la necessità di un costante impegno da parte di Ankara nella prevenzione delle ondate migratorie clandestine;

a proseguire, insieme con i partners turchi sia a livello bilaterale che europeo, lo studio e lo sviluppo di ogni opportuno meccanismo per facilitare il rimpatrio dei clandestini provenienti dalla Turchia.

9/3389/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Rizzi, Bricolo, Polledri ».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO A STOCCOLMA IL 18 APRILE 1997 (3518)

(A.C. 3518 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3518 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

(A.C. 3518 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3518 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 21.485 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3518 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA L'8 APRILE 1997, E DEL RELATIVO SCAMBIO DI NOTE CORRETTIVO FATTO A ROMA IL 26 OTTOBRE E L'11 NOVEMBRE 1999 (3516)

(A.C. 3516 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3516 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e il relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.

(A.C. 3516 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

(A.C. 3516 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GO-
VERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE IN
AMBITO GIOVANILE, FATTO A ROMA IL 15 GENNAIO 2001 (3538)**

(A.C. 3538 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3538 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.

(A.C. 3538 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3538 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di euro 133.720 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di in euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3538 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MOZIONI CRUCIANELLI ED ALTRI N. 1-00139 E MANTOVANI
ED ALTRI N. 1-00152 SULLA CONFERENZA DELL'ORGANIZ-
ZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO PREVISTA A CANCUN**

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

dal 10 al 14 settembre 2003 è previsto lo svolgimento della V Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Cancun, in Messico;

nel corso di questa Conferenza ministeriale, i Governi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio sono chiamati a decidere sul rafforzamento dell'attuale negoziato sul commercio dei servizi (*Gats - General agreement on trade in services*) in modo consensuale e, quindi, sul lancio di nuovi negoziati sul tema degli investimenti, delle regole sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, oltre che su altri temi di grande importanza per le relazioni economiche e commerciali a livello internazionale;

prima dell'inizio della Conferenza ministeriale di Cancun, i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio dovranno specificare quali settori attinenti ai servizi intendono liberalizzare e con quali limiti. Contemporaneamente, i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio dovranno anche avanzare le richieste di liberalizzazione nei confronti degli altri Paesi membri;

entro il 15 gennaio 2003, la Commissione europea avrebbe dovuto consegnare ai Paesi membri dell'Unione euro-

pea una bozza del documento, contenente i settori che intende liberalizzare nell'ambito *Gats*;

entro il 15 febbraio 2003, i Governi dei Paesi dell'Unione europea avrebbero dovuto far pervenire alla Commissione europea le proprie annotazioni e commenti in merito a tale proposta;

entro il 31 marzo 2003, la Commissione europea dovrà ufficializzare la propria posizione nei confronti dell'Organizzazione mondiale del commercio, in merito a quali servizi intende liberalizzare nell'ambito *Gats* ed in quale maniera;

all'interno della categoria « servizi » nell'ambito *Gats* vengono comprese la maggior parte delle attività non strettamente connesse alla produzione di beni materiali, che rappresentano il 71 per cento del valore aggiunto lordo dell'economia dei Paesi membri dell'Unione europea, e, in particolare, il *Gats* individua le seguenti categorie, alcune di esse da considerare essenziali per il funzionamento dell'ordine pubblico: *business communication* (telecomunicazioni, servizi postali, audiovisivi), costruzioni e servizi ingegneristici correlati, distribuzione, istruzione, ambiente (fornitura di acqua, energia, smaltimento rifiuti), finanza, salute, turismo, cultura, *sport* ed eventi ricreativi, trasporti;

l'articolo 1, sezione 3, del *Gats* prevede che siano esclusi dalle negoziazioni i servizi forniti nell'esercizio dell'at-

tività governativa, cioè servizi non forniti su base commerciale, né in competizione con altri fornitori;

lo stesso negoziato *Gats* non specifica in nessun modo cosa significhi « base commerciale » o « competizione con altri fornitori », dando luogo a pericolose ambiguità che possono portare a considerare alcuni servizi, quali l'acqua, l'istruzione a partire dalla scuola dell'obbligo, la sanità ed altri, come forniti su base commerciale;

l'eventuale liberalizzazione anche parziale dei servizi essenziali non può avvenire senza che il Parlamento italiano, la società civile e la cittadinanza siano informati tempestivamente ed in maniera esaustiva sulle conseguenze di eventuali decisioni, indipendentemente dal luogo in cui queste decisioni sono prese;

gli accordi eventualmente sottoscritti e ratificati in sede di Organizzazione mondiale del commercio sono praticamente irreversibili, a meno di non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni per i Paesi membri, indebolendo così la loro sovranità nazionale;

i tempi per discutere, valutare e modificare le proposte e le richieste della Commissione europea sono molto stretti ed un eventuale dibattito dovrà aver luogo per permettere da una parte al Governo di analizzare le posizioni e le richieste di liberalizzazione ricevute dalla Commissione europea, dall'altra al Parlamento di proporre le modifiche ritenute necessarie, prima che il Governo comunichi alla Commissione europea la posizione italiana in vista della conferenza di Cancun;

al momento attuale si registra una mancanza di informazione della Commissione europea nei confronti del Parlamento europeo e, in misura ancora maggiore, nei confronti dei Parlamenti dei diversi Paesi membri dell'Unione europea, secondo una « tradizione di confidenzialità », così come definita dalle parole del Commissario europeo al commercio, Pascal Lamy, in una risposta scritta alle

richieste di maggior trasparenza da parte della società civile europea il 2 luglio 2002;

l'Italia avrà la Presidenza dell'Unione europea nel secondo semestre del 2003 e dal 1o gennaio 2003 parteciperà alla « *troika* europea » e, quindi, è chiamata a seguire con particolare attenzione lo svolgimento dei lavori preparatori della V Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio di Cancun, nonché a facilitare l'elaborazione della posizione di indirizzo negoziale dell'Unione europea per il Commissario europeo al commercio;

è necessario avviare al più presto un dibattito pubblico ampio e trasparente per chiarire e approfondire la posizione del Governo italiano, in particolare nell'ambito dell'Unione europea, riguardo ai negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio e *Gats*, in particolare in Parlamento, dal momento che questo sarà in ogni caso chiamato a ratificare eventuali accordi siglati in ambito di Organizzazione mondiale del commercio;

è doveroso che il Governo italiano, in particolare, specifichi di fronte al Parlamento quali settori relativi ai servizi intende liberalizzare ed in quale maniera e quale sia la posizione della Commissione europea riguardo alle richieste di liberalizzazione già ricevute da Paesi esterni all'Unione; ed allo stesso tempo informi il Parlamento delle richieste di liberalizzazione avanzate dall'Italia e dall'Unione europea verso gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, con particolare riguardo per le richieste di liberalizzazione avanzate nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;

impegna il Governo:

a mantenere costantemente e tempestivamente informato il Parlamento, ed in particolare le commissioni parlamentari competenti, su quanto di sua conoscenza in merito alle decisioni ed alle posizioni della Commissione europea in materia di Organizzazione mondiale del commercio e

Gats, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile, del debito e della priorità degli impegni ambientali internazionali;

a riferire sulla posizione dell'Italia e dell'Unione europea, fornendo, in particolare, informazioni su quali settori relativi ai servizi siano stati proposti per la liberalizzazione e con quali modalità e a riferire, altresì, sulle richieste di liberalizzazione avanzate dai Paesi membri dell'Unione europea, e nello specifico dall'Italia, nei confronti degli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo;

a sollecitare, nell'ambito del Consiglio europeo, un chiarimento riguardo all'articolo 1.3 del *Gats*, ovvero sulla definizione del concetto di « servizi non forniti su base commerciale, né in competizione con altri fornitori »;

a tenere fede alla posizione assunta dall'Unione europea di esclusione dei prodotti culturali, e dunque del settore audiovisivo, dal negoziato *Gats*, in nome del particolare valore socioculturale di cui tali beni sono portatori;

ad assumere la posizione di escludere dal negoziato *Gats* i beni pubblici essenziali per la comunità che non possono essere considerati meri beni commerciali, quali la fornitura d'acqua, la sanità e la scuola.

(1-00139) « Crucianelli, Marcora, Sereni, Fioroni, Cento, Calzolaio, Bellillo, Bulgarelli, Bindi, Pinnotti, Realacci, Innocenti, Mussi, Giovanni Bianchi, Spini, Buffo, Lolli, Fumagalli, Sciacca, Leoni, Melandri, Lucà, Panattoni, Pisa, Rocchi, Lucidi, Bandoli, Pistone, Pissicchio, Folena, Fanfani, Grandi, Bolognesi, Rizzo, Widmann, Giacco, Bielli, Tiddi, Carboni, Crisci, Milanese, Cennamo, Jannone, Rotundo, Rossiello, Grillini, Bellini, Mi-

chele Ventura, De Brasi, Angioni, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Benvenuto, Grignaffini, Roberto Barbieri, Trupia, Perrotta, Lumia, Cima, Gasperoni, Giulietti, Boato, Oliverio, Zanella ».

(22 dicembre 2002)

La Camera,

premesso che:

dal 10 al 14 settembre del 2003 si svolgerà a Cancun (Messico) la V Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc);

nel corso di questa Conferenza ministeriale, i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio sono chiamati, tra l'altro, a decidere sull'ampliamento dell'accordo sulla liberalizzazione del commercio dei servizi (*Gats-General agreement on trade in services*);

entro la fine di giugno 2002, i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno presentato, come previsto dall'agenda dei negoziati stabilita al vertice di Doha, le richieste relative all'apertura di specifici mercati nell'ambito del settore dei servizi e dovranno comunicare, entro marzo 2003, le disponibilità in merito alle proprie aperture;

entro il 15 gennaio del 2003, la Commissione europea avrebbe dovuto consegnare ai Paesi membri dell'Unione europea una bozza del documento, contenente i settori che intende liberalizzare nell'ambito *Gats*;

la Commissione europea ha prorogato al 31 gennaio 2003 la consultazione delle società civili dei Paesi membri sul negoziato *Gats*;

entro il 15 febbraio del 2003, i Governi dei Paesi dell'Unione europea avrebbero dovuto far pervenire alla Commissione europea le proprie osservazioni in merito a tale proposta;

entro il 31 marzo del 2003, la Commissione europea dovrà ufficializzare la propria posizione nei confronti dell'Organizzazione mondiale del commercio, in merito a quali servizi intende liberalizzare nell'ambito *Gats* e con quali modalità;

all'interno della categoria « servizi » nell'ambito *Gats* ricadono ben 160 settori che non rientrano nella produzione di beni;

il settore dei servizi costituisce il 60 per cento del prodotto interno lordo dei Paesi più avanzati e il 50 per cento di quello degli altri Paesi;

il valore totale del commercio di servizi ammontava, già nel 1999, a 1.350 miliardi di dollari, equivalente a circa un quarto del valore totale del commercio di beni;

i Paesi industrializzati esportano il 71 per cento dei servizi totali e ne importano il 67 per cento;

nell'Unione europea i servizi assorbono i due terzi dell'economia e dell'occupazione (di cui l'80 per cento è femminile);

l'accordo *Gats* prevede la possibilità di escludere dalla liberalizzazione i « servizi forniti nell'esercizio dell'attività governativa », cioè servizi che « non comportano un pagamento e non sono offerti in concorrenza con altri fornitori »;

il progressivo ingresso di operatori privati nei servizi di interesse pubblico essenziale — quali la fornitura di acqua ed energia, la sanità, l'istruzione e il trasporto pubblico — favorito dalle recenti ondate di privatizzazione rende praticamente inapplicabile la definizione di « servizio pubblico » ad alcuno dei settori citati, aprendo la strada alla loro totale, obbligatoria e irreversibile liberalizzazione;

il mercato potenziale che si aprirebbe in caso di liberalizzazione ammonta a circa 3.500 miliardi di dollari l'anno per quanto riguarda la sanità, 2 mila miliardi

di dollari l'anno per l'istruzione e mille miliardi di dollari l'anno per la fornitura di acqua;

i dati citati rendono evidente quale tipo di pressione stia ricevendo la Commissione europea dalle *lobby* delle grandi multinazionali del settore;

gli accordi eventualmente sottoscritti e ratificati in sede di Organizzazione mondiale del commercio sono praticamente irreversibili, a meno di non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni per i Paesi membri, e intervengono su tutti i livelli di legislazione, compreso quello degli enti locali;

la natura degli accordi in oggetto tutela gli interessi delle imprese, ma non altrettanto quelli degli Stati;

secondo una prassi ormai consolidata, la Commissione europea sta conducendo negoziati così cruciali, come quelli relativi ai servizi, nella quasi totale opacità nei confronti dei Parlamentim europeo e degli Stati membri;

nonostante abbia annunciato la consultazione delle società civili dei Paesi membri, la Commissione europea continua a mancare di trasparenza, in ordine ai testi di riferimento per gli accordi, e, quindi, a vanificare ogni tentativo di intervento da parte dei cittadini;

non è ben chiaro come la Commissione europea intenda tenere conto della consultazione nell'*iter* dei negoziati e quali siano gli strumenti di verifica a disposizione dei cittadini;

non è chiaro, altresì, se e come il Governo italiano intenda promuovere un'analoga consultazione della società civile del nostro Paese;

l'Italia avrà la Presidenza dell'Unione europea nel secondo semestre del 2003 e dal 1o gennaio 2003 parteciperà alla « *troika* europea » e, quindi, è chiamata a seguire con particolare attenzione lo svolgimento dei lavori preparatori della V Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio di Cancun,

nonché a facilitare l'elaborazione della posizione di indirizzo negoziale dell'Unione europea per il Commissario europeo al commercio;

i tempi per la discussione delle proposte ricevute e di quelle che l'Unione europea deve presentare sono estremamente ristretti (fine marzo 2003);

è necessario avviare al più presto un dibattito pubblico ampio e trasparente per chiarire e approfondire la posizione del Governo italiano, che coinvolga innanzitutto il Parlamento, ma anche la società civile organizzata;

impegna il Governo:

a mantenere costantemente informato il Parlamento, su quanto di sua conoscenza in merito alle decisioni ed alle posizioni della Commissione europea in materia di Organizzazione mondiale del commercio e *Gats*;

a rendere pubblici, attraverso i propri siti istituzionali: tutti i testi relativi ai negoziati in corso, in particolare quelli relativi ai servizi che intende liberalizzare e con quali modalità; la posizione della Commissione europea riguardo alle richieste liberalizzazione già ricevute da Paesi esterni all'Unione europea; le richieste di liberalizzazione avanzata dall'Italia e dall'Unione europea verso gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, con particolare riguardo per le richieste di liberalizzazione avanzate nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;

a sollecitare la Commissione europea affinché promuova una maggiore trasparenza e un maggior coinvolgimento dei cittadini europei e dei Parlamenti nazionali ed europeo sul negoziato in corso;

a promuovere, in ambito di Organizzazione mondiale del commercio, una valutazione dell'impatto del *Gats* nei primi 5 anni di applicazione, da farsi con il coinvolgimento delle istanze parlamentari e delle società civili di ogni Stato membro;

a riferire al Parlamento sulla posizione dell'Italia e dell'Unione europea in merito ai servizi proposti per la liberalizzazione e alle relative modalità, con particolare attenzione ai settori della sanità, della fornitura di acqua ed energia, della scuola, dell'università e della formazione e del trasporto pubblico;

a sollecitare, nell'ambito del Consiglio europeo, un chiarimento riguardo all'articolo 1.3 del *Gats*, ovvero sulla definizione del concetto di servizi pubblici come « servizi non forniti su base commerciale, né in competizione con altri fornitori », promuovendo, altresì, una riformulazione che consenta l'inclusione nella definizione di « servizi pubblici » dei servizi di interesse generale, cioè di tutti quei servizi di cui l'individuo ha diritto di usufruire in quanto membro di una comunità statale e territoriale coesa;

a promuovere l'eliminazione dall'attuale accordo delle clausole che limitano la potestà degli Stati di introdurre requisiti minimi in materia di salute e sicurezza;

a tenere fede alla posizione assunta dall'Unione europea di esclusione dei prodotti culturali, e dunque del settore audiovisivo, dal negoziato *Gats*, in nome del particolare valore socio-politico di cui tali beni sono portatori;

ad assumere, altresì, la posizione di escludere dal negoziato *Gats* i servizi relativi agli investimenti, le cui richieste di liberalizzazione configurano un ritorno in sede di Organizzazione mondiale del commercio dell'Accordo multilaterale sugli investimenti (Mai), già bocciato in sede Ocse, grazie all'apposizione di firme da parte di milioni di cittadini in tutto il mondo;

a chiedere, in tutte le sedi internazionali del caso, che l'intera materia del commercio internazionale venga riportata in sede Unctad.

(1-00152) « Mantovani, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spina ».

(30 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

premesso che

dal 10 al 14 settembre del 2003 è previsto lo svolgimento della V Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) a Cancun, in Messico;

nel corso di questa Conferenza Ministeriale (considerata una *mid term review*) i Governi dei Paesi membri dell'OMC faranno il punto sullo stato dell'Agenda negoziale decisa a Doha, nel Qatar, nel corso della IV Conferenza Ministeriale tenutasi dal 9 al 13 novembre 2001 e denominata *Doha Development Agenda*;

considerato

che i contenuti di tale agenda sono stati determinati grazie all'attivo contributo di tutti i membri dell'OMC, in particolare degli oltre 90 Paesi in via di sviluppo (PVS), aderenti all'Organizzazione;

come sia di estrema importanza una rapida e globale ripresa dei rapporti commerciali sul piano multilaterale al fine di evitare pericolose spinte protezionistiche affermatesi dopo l'avvio del nuovo *round* e che hanno ostacolato il regolare svolgimento dei negoziati a Ginevra secondo i tempi previsti dalla *Doha Development Agenda*;

che secondo stime della Banca Mondiale, l'abolizione di barriere tariffarie previsto nel nuovo *round* OMC, potrà incrementare entro il 2015 globalmente i redditi di 2.800 miliardi di dollari e sottrarre alla povertà 320 milioni di persone nel mondo;

che la *Doha Development Agenda* prevede la prosecuzione, sulla base delle linee guida e delle procedure già stabilite nel marzo 2001, del negoziato per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi,

prevista nell'attuale accordo denominato *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

che in tutti i servizi inclusi nel negoziato Gats ogni paese può liberamente assumere o meno impegni, « mantenendo la propria sovranità » sull'esercizio dei servizi pubblici come previsto dall'articolo I.3.b) e c) dell'accordo;

che la crescita del terziario è una opportunità per i Paesi in via di sviluppo in quanto i servizi danno un contributo fondamentale alla produzione di altri beni e servizi che sono alla base dello sviluppo sociale ed economico;

che le richieste iniziali dell'Unione europea per gli impegni specifici in materia di servizi presentate nel giugno 2002 escludono categoricamente, per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua, risorsa primaria e bene indispensabile alla salute dei popoli, qualunque tipo di trasporto oltreconfine, sia se effettuato attraverso reti di distribuzione, sia attraverso qualsiasi altro mezzo di trasporto; esse non riguardano neppure l'accesso alle risorse idriche; inoltre non mirano a sovvertire o ridurre in alcun modo la capacità dei governi nazionali di regolare la gestione delle acque e l'erogazione tra gli utenti, di scegliere le forme più adeguate di partecipazione privata, di imporre politiche di prezzo eque e di assicurare ai meno abbienti un accesso economico al servizio;

che tali richieste vanno inquadrare in una politica di sviluppo poiché, come sintetizzato nell'audizione al Parlamento europeo del commissario Lamy del 14 marzo 2002, da vari studi emerge la necessità del ricorso al finanziamento privato se si desidera risolvere entro i prossimi 10 anni il problema della sete che affligge più di un miliardo di abitanti del pianeta. Tali richieste vanno dunque nella direzione degli obiettivi indicati dal *Millennium Target for Water* e dalla Conferenza di Johannesburg; resta in ogni caso la libertà dei singoli paesi di aderire o meno a tale iniziativa;

preso atto

del mandato del Consiglio europeo alla Commissione europea del 22 ottobre 1999, anche alla luce delle conclusioni della riunione del Consiglio affari generali del 29 ottobre 2001, ispirata, su sollecitazione anche del Governo italiano, ad una maggiore vicinanza da parte dell'Unione europea alle istanze dei PVS, con la raccomandazione ad una maggiore flessibilità in sede negoziale;

condiviso

lo sforzo sin qui condotto dalla Commissione europea, sia in sede negoziale a Ginevra, sia in occasione delle « mini-ministeriali » susseguitesesi nei mesi precedenti e successivi alla Ministeriale di Doha;

l'operato del Governo nel supporto ad essa e nella definizione degli obiettivi strategici nazionali espressi negli organi dell'Unione europea, in linea con quanto previsto nelle risoluzioni parlamentari del Senato (6 novembre 2001, Commissioni riunite III IX e X) e della Camera (7 novembre 2001 Commissioni riunite III e X);

il contenuto delle diverse proposte sinora presentate a Ginevra dall'Unione europea, in sede negoziale sui vari capitoli della *Doha Development Agenda*, in particolare la considerevole flessibilità mostrata con le proposte in materia *implementation* e trattamento speciale e differenziato;

rilevata

la necessità di definire prima possibile le modalità di attuazione di quanto deciso a Doha nella delicata questione dei medicinali salvavita che possono alleviare la drammatica situazione delle popolazione dei paesi colpiti da epidemie garantendo l'imprescindibile diritto alla vita ed alla salute;

l'urgenza, in particolare, che si dia attuazione alla specifica decisione assunta a Doha circa la possibilità che i paesi con capacità produttiva deroghino al diritto di

proprietà intellettuale, riproducendo i medicinali per poi esportarli, in un regime di licenza obbligatoria, al paese colpito da epidemia;

l'insufficienza di strumenti unilaterali, pur apprezzabili, quali la moratoria, per dare una efficace risposta all'emergenza sanitaria che necessita invece soluzioni multilaterali chiare e definitive;

la possibilità che il Governo possa svolgere un ruolo primario nell'ambito negoziale, come recentemente dichiarato dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio Supachai Panitchpakdi, alla luce del prossimo semestre di Presidenza UE, nel corso del quale si svolgerà la V conferenza Ministeriale OMC di Cancun;

la positiva azione svolta dall'Italia che figura tra i maggiori donatori dell'OMC, in materia di assistenza tecnica e *capacity building*, sia con riferimento al « *Doha Development Agenda Global Trust Fund* » (1 milione di euro) sia all'*Integrated Framework* (700.000 euro) sia al Centro di Assistenza legale per il diritto dell'OMC (1 milione di dollari);

impegna il Governo

a condurre e sostenere i negoziati, sia a Ginevra che a Cancun, aumentando gli sforzi per un pieno raggiungimento degli obiettivi negoziali fissati a Doha, rafforzando il sistema economico italiano e continuando a promuovere iniziative di assistenza tecnica e di *institution building* nei confronti dei paesi in via di sviluppo, consentendo loro di divenire pienamente soggetti attivi e consapevoli del processo negoziale;

a contribuire attivamente alla definizione delle posizioni comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei servizi, dell'accesso al mercato per prodotti non agricoli, dei TRIPs, delle « regole OMC » (antidumping, antisovvenzione, salvaguardie), del rapporto tra commercio e ambiente, delle procedure relative al funzionamento del-

l'organo di soluzione delle controversie e della *Implementation* « Decisione annessa alla *Doha Development Agenda*;

ad adoperarsi affinché alla V Conferenza Ministeriale di Cancun si apra il negoziato, come indicato dalla *Doha Development Agenda*, sulle tematiche di Singapore (trasparenza negli appalti pubblici, commercio e investimenti, facilitazioni al commercio, commercio e concorrenza) e su ulteriori temi in materia di commercio e ambiente;

ad adoperarsi, nel quadro della definizione della posizione europea, affinché lo svolgimento del *round* negoziale, nel tenere adeguatamente conto delle aspirazioni dei PVS, ponga le basi per il rafforzamento del commercio internazionale, anche prestando la necessaria attenzione alle tematiche, particolarmente delicate, della sicurezza ambientale, sociale ed alimentare;

difendere, nel contesto della politica commerciale comune europea, gli interessi dell'economia italiana, soprattutto con riferimento agli aspetti non commerciali dell'agricoltura (soprattutto la multifunzionalità e le indicazioni geografiche) e ai diritti di proprietà intellettuale in vista di una maggiore tutela dalle contraffazioni del marchio e più in generale delle denominazioni di origine, nonché dei prodotti agro-alimentari « mediterranei » e del loro trattamento tariffario;

a mantenere costantemente informato il Parlamento sull'andamento del negoziato e sulle posizioni espresse dal nostro paese in seno al Consiglio dell'Unione europea, in particolare sullo stato del negoziato nell'imminenza della Conferenza Ministeriale di Cancun;

ad aggiornare le competenti Commissioni circa i risultati dei lavori del tavolo OMC, istituito presso il Ministero attività produttive, dipartimento per l'internazionalizzazione, a cui partecipano i Ministeri, i rappresentanti del Parlamento, delle associazioni e categorie produttive, dei sindacati e della società civile; farsi garante, reattivamente al GATS, che i governi rimangano liberi di fissare il livello di qualità, di sicurezza e di prezzo, o ogni altra misura necessaria per raggiungere gli obiettivi politici che ritengano più opportuni;

a mantenere una posizione ferma sulla non negoziabilità, con la relativa esecuzione dall'offerta, dei settori dell'istruzione, sanità, cultura, audiovisivi; approfondire i propri sforzi per la riforma dei meccanismi decisionali dell'OMC, nel senso di accrescerne la trasparenza interna ed esterna, sia al fine di assicurare una comune effettiva pari partecipazione di tutti i paesi al processo decisionale, sia un maggiore coinvolgimento ai lavori dell'OMC della società civile, produttiva e delle istituzioni parlamentari;

a manifestare l'opportunità di una maggiore comunicazione da parte della Commissione europea in merito ai momenti di definizione delle posizioni commerciali dell'Unione, in modo da permettere una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali e la presentazione di istanze da parte della società civile.

(6-00053) « Landi di Chiavenna, Gastaldi, Polledri, Peretti, Antonio Leone, Naro, Rizzi, Saglia ».